



Ministero della Salute

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e
la nutrizione

Ufficio 2

Via Giorgio Ribotta 5- 00144 Roma

Regioni e Provincie Autonome di Trento e
Bolzano
Servizi Veterinari

e p.c.

SEGGEN
Ufficio3

DGSAF
Uffici 1, 3, 6

MINISTERO DELLA DIFESA
Ispettorato Generale della Sanità
Militarestamadifesa@postacert.difesa.it

Associazioni di Categoria
(settore carni)

Oggetto: Export Paesi Terzi carni e prodotti a base di carne suine – rilascio certificazioni sanitarie a seguito della conferma della presenza del virus della Peste suina africana (PSA) nei selvatici in Italia continentale

Ferme restando le disposizioni e le indicazioni già fornite con Circolare DGISAN 239 del 7 gennaio u.s. e DGISAN 708 del 12 gennaio u.s. si rende necessario condividere le ulteriori informazioni scaturite dall'intenso confronto che la scrivente Direzione Generale sta intrattenendo con le Autorità Sanitarie dei Paesi terzi nonché con la Commissione Europea.

Di seguito le ulteriori indicazioni utili alla sottoscrizione di certificazioni sanitarie per l'esportazione di carne suina e prodotti a base di carne suina verso taluni Paesi Terzi.

- **Export verso il Canada** - è riconosciuta la regionalizzazione ai sensi della norma comunitaria in virtù dell'esistente accordo CETA. Alla luce della corrente situazione relativa alla PSA in Italia settentrionale, la CFIA ha aggiornato le condizioni di importazione per le

carni suine fresche/congelate nonché i prodotti stagionati a base di carne suina provenienti dall'Italia. Restano vigenti le attuali condizioni sanitarie per i prodotti cotti, sterilizzati e involucri trasformati di origine suina.

Tutti i carichi in viaggio o in dogana con data di certificazione anteriore all'8 gennaio u.s. verranno sdoganati come da procedura corrente.

Le carni suine fresche/congelate nonché i prodotti stagionati a base di carne suina certificati successivamente alla suddetta data dovranno essere accompagnati da un'attestazione sanitaria integrativa il cui modello sarà diramato non appena disponibile mediante le consuete procedure.

- **Export verso Cuba** – le autorità sanitarie cubane hanno confermato il temporaneo divieto di introduzione di carne suina e prodotti a base di carne suina provenienti dall'Italia non essendo riconosciuta alcuna regionalizzazione per la PSA. Si confermano, pertanto, le disposizioni della nota DGISAN 239 del 7 gennaio u.s.
- **Export verso il Giappone** – le Autorità sanitarie Giapponesi hanno confermato la “*safe date*” per lo sdoganamento di carichi in transito e in dogana di prodotti di origine suina, pertanto i prodotti confezionati fino al 13 dicembre 2021 potranno essere sdoganati. Si conferma che questo Paese terzo non riconosce attualmente alcuna regionalizzazione per la PSA, tuttavia la scrivente Direzione ha già acquisito la disponibilità della controparte ad intavolare ulteriori confronti utili alle valutazioni necessarie all'eventuale sottoscrizione di nuovi requisiti sanitari che consentano in futuro l'applicazione di principi di regionalizzazione e/o della possibilità di esportare prodotti sottoposti a trattamenti in grado di inattivare il virus della PSA.
- **Export verso il Brasile** – Si conferma la sospensione dell'esportazione per le carni suine e i prodotti a base di carne suina a breve stagionatura a partire dal 5 gennaio u.s. Tutti i carichi in viaggio o in dogana con data di certificazione anteriore al 5 gennaio verranno sdoganati come da procedura corrente. Sarà possibile continuare ad esportare verso questo Paese terzo con i certificati attualmente in vigore le seguenti categorie di prodotti a base di carne suina:
 - ✓ Cotti, con trattamento termico di almeno 30 minuti a 70°C su tutta la carne o a trattamento termico superiore o equivalente in grado di inattivare il virus della PSA
 - ✓ Stagionati per un periodo minimo di 6 mesi

Inoltre, appare opportuno ribadire che il certificato sanitario generico può essere utilizzato esclusivamente laddove non sono stati concordati con i Paesi Terzi requisiti sanitari per l'esportazione delle carni o dei prodotti a base di carne suina. Il requisito sanitario che fa riferimento all'indennità dell'Italia continentale dal virus della PSA può quindi essere modificato inserendo il riferimento alla regionalizzazione come da normativa comunitaria.

Con riguardo alle verifiche di idoneità dei prodotti e materie prime in relazione a certificazioni sanitarie pre-export / export che prevedono l'indennità da PSA attuale o passata si conferma quanto segue in materia di regionalizzazione:

- Per regionalizzazione conforme al Codice/principi/regole stabilite dall'OIE il rilascio dei certificati è possibile nel rispetto delle norme comunitarie.
- Per regionalizzazione conforme alla norma comunitaria si specifica che “Regione/provincia/zona/area/territorio indenne” sono termini equivalenti che definiscono l'area geografica nella quale non sono adottati ai sensi della norma Nazionale e Comunitaria misure di restrizione per PSA.

Inoltre, le verifiche di idoneità del prodotto da certificare devono avvenire ricostruendo l'intera documentazione di tracciabilità fino ad arrivare all'individuazione dell'allevamento dal quale i suini sono stati inviati al macello (ASI e Modello 4) e dei quali la carne costituisce materia prima del prodotto stesso.

Saranno ritenuti idonei alla certificazione i prodotti che per il periodo richiesto dal certificato stesso rispondono ai seguenti requisiti:

- Non derivano da animali che originano da allevamenti situati in zone infette o zone soggette a restrizioni a causa della peste suina africana. Ciò include tutte le aree elencate come zone soggette a restrizioni nel dispositivo più aggiornato tra quello nazionale (dispositivi dirigenziali DGSAF) e la versione consolidata del Regolamento di esecuzione 2021/605 della Commissione nelle parti I, II e III dell'allegato I.
- Non derivano da animali macellati o trasformati in uno stabilimento che macella, trasforma o manipola anche animali originari di una zona elencata come zona soggetta a restrizioni nel dispositivo più aggiornato tra quello nazionale (dispositivi dirigenziali DGSAF) e la versione consolidata del Regolamento di esecuzione 2021/605 della Commissione nelle parti I, II e III dell'allegato I.
- La materia prima del prodotto deriva da animali macellati e/o trasformati in stabilimenti che non si trovano in alcuna zona elencata come zona soggetta a restrizioni nel dispositivo più aggiornato tra quello nazionale (dispositivi dirigenziali DGSAF) e la versione consolidata del Regolamento di esecuzione 2021/605 della Commissione nelle parti I, II e III dell'allegato I.

Sarà cura della scrivente informare costantemente codesti Enti ed Associazioni in merito ad ulteriori misure da adottare in materia di export verso Paesi Terzi in base ai successivi sviluppi della situazione, alle misure individuate dall'UE in collaborazione con l'Autorità competente italiana così come ad eventuali ulteriori misure adottate unilateralmente dai singoli Paesi Terzi.

Si prega di trasmettere urgentemente la presente comunicazione a tutti gli interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Massimo Casciello